



ANGELA MARIA FASANO

Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

Telefax. 091.6266434 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Ambito Territoriale di _____

**OGGETTO: RECLAMO ERRONEA VALUTAZIONE PUNTEGGIO DOMANDA DI
MOBILITÀ PER L'A.S. 2016/2017 ai sensi dell'art. 12 CCNL comparto scuola**

La/il sottoscritt _____
nat _____ a _____ il _____ docente con contratto a
tempo indeterminato nella scuola _____ cl. in servizio presso

PREMESSO CHE

- ≡ In data _____ è stata presentata domanda ai fini del corretto computo del punteggio per il servizio reso dallo scrivente nelle scuole paritarie.
- ≡ In data _____ lo scrivente riceveva la comunicazione dell'esito della valutazione data da questo Ufficio alla propria domanda con la seguente motivazione _____
_____ con il seguente punteggio _____

La suddetta valutazione del punteggio è errata poiché resa in assoluto spregio della normativa all'uopo prevista dal nostro ordinamento giuridico. Tutto ciò premesso, lo scrivente

RECLAMA PER I SEGUENTI MOTIVI

- ❖ **Il diniego al riconoscimento del punteggio è illegittimo e lede:**
- ❖ il fondamentale diritto al riconoscimento sia a fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto PRESSO istituti con qualificazione giuridica ante [L. 10 marzo 2000, n. 62](#) e post [L. 10 marzo 2000, n. 62](#).
- ❖ la collocazione nella posizione stipendiale maturata in seguito all'intero servizio pregresso svolto.
- ❖ la corresponsione delle differenze retributive che risultino dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza.
- ❖ **IL RICONOSCIMENTO DEL CORRETTO PUNTEGGIO AI FINI DELLA MOBILITÀ.**
- ❖ Ricostruzione della carriera con computo corretto del servizio pre ruolo.
- ❖ **Ma vi è di più e molto.**



ANGELA MARIA FASANO

Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

Telefax. 091.6266434 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

- ❖ La ricostruzione di carriera serve per far valutare il servizio pre-ruolo, sia che esso provenga da rapporti di lavoro a tempo determinato, sia che sia stato svolto in altro ruolo. In questo modo l'insegnante assunto a tempo indeterminato può vantare un' "anzianità di carriera" che gli permetterà di inserirsi nella fascia stipendiale che gli spetta in base al Contratto Nazionale in vigore.
- ❖ La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporta una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite “ragioni oggettive”, limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato. **Si avvalora, quindi, il principio di non discriminazione, formatosi intorno alle sentenze relative alla direttiva europea 70/99, che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione di carriera del personale della scuola.**
- ❖ Lo scrivente, allora, presenta il diritto ad aver garantito il riconoscimento ai fini giuridici ed economici dell'anzianità maturata in tutti i servizi non di ruolo prestati, con la medesima progressione professionale riconosciuta al personale docente che ha svolto servizio pre ruolo presso le scuole statali e ciò anche ai fini della mobilità professionale.
- ❖ Si aggiunge, inoltre, che il servizio pre ruolo deve essere riconosciuto per intero. Come emerge dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, per quanto riguarda le maggiorazioni corrispondenti agli scatti triennali di anzianità le quali costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.

Per tutto quanto sopra, l'istante

CHIEDE IN AUTOTUTELA

Che la SV, in corretta applicazione della normativa oggi vigente, provveda al corretto computo del punteggio maturato dalla/dallo scrivente per il servizio pre ruolo prestato come da certificazione in Vostro possesso che si allega anche alla presente.



ANGELA MARIA FASANO

Via Catania 42/C – 90141 – Palermo

Telefax. 091.6266434 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

Si significa, inoltre, l'ulteriore riserva che in caso di mancato riscontro alla presente entro i termini di legge sarò costretto ad adire la competente Autorità Giudiziaria per la migliore tutela degli interessi legittimi e diritti soggettivi così come tutelati dalle vigenti Leggi.

Luogo

data

Firma